

Comune di Garbagna Novarese

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 8/2021 del 27 aprile 2021

Oggetto: Parere sulla “proposta della 1^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 175, c. 2 del D. Lgs 267/2000 e sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base dell’esercizio finanziario 2020”

Il sottoscritto Dott.ssa Marina Colombo Revisore dei Conti nominato in data 29.12.2020 con delibera del C.C. n.17, ricevuto in data 26.04.2021 la proposta della 2^ variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e la bozza della delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2021 con oggetto: “2^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base dell’esercizio 2020”

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.2), che l’organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2020, il risultato di amministrazione libero risulta di € 743.406,33;

Appurato in particolare che la quota libera dell’avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Ritenuto necessario procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio dell'esercizio 2021 per opere di investimento;

Verificato che, inoltre, è risultato necessario approntare variazioni di competenza e cassa da apportare al bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.02.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023, unitamente all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per lo stesso periodo;

Visto il prospetto trasmesso dall'Ufficio Finanziario contenente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021, da dove si evince che:

- l'avanzo libero è stato applicato per opere di investimento, in quanto da accurate verifiche è emerso che non esistono debiti fuori bilancio e che permangono gli equilibri di bilancio,
- sono necessarie delle modifiche compensative agli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa;

Visto il prospetto allegato alla deliberazione di giunta dove viene dato atto il permanere degli equilibri di bilancio;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. N. 267/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Rilevato che l'applicazione dell'avanzo e che le variazioni proposte possono essere riassunte nelle seguenti tabelle:

ENTRATE

Applicazione avanzo		108.100,00	
Variazioni in aumento	competenza	10.378,96	
	cassa	10.378,96	
Variazioni in diminuzione	competenza		-
	cassa		-
TOTALE	competenza	<u>118.478,96</u>	
	cassa	10.378,96	

SPESE

Variazioni in aumento	competenza		120.093,45
	cassa		120.093,45
Variazioni in diminuzione	competenza	1.614,49	
	cassa	1.614,49	
TOTALE	competenza	<u>118.478,96</u>	
	cassa	118.478,96	

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla 1^ variazione al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D. Lgs 267/2000

Mottalciata, 27 aprile 2021

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Marina Colombo

